



## Chiarimento a seguito richiesta da parte di concorrente

**In relazione al quesito posto da un concorrente** *“In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzio stabile) il requisito professionale attestazione SOA OG1 e OG11, può essere posseduto dalle sole imprese consorziate oppure ha l’obbligo di essere posseduto anche dal consorzio?”*

**si precisa come di seguito:**

l’Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recita ai commi di seguito riportati:

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- ~~2. I consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'[articolo 84, comma 2](#), sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.~~
- 2. I consorzi stabili di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'[articolo 84](#), con il regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](#) sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), ai propri consorziati non costituisce subappalto.**  
*(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019.*

**Pertanto, a parere dello scrivente il requisito professionale attestazione SOA OG1 e OG11, può essere posseduto dalle sole imprese consorziate.**